



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii.

Progettazione esecutiva e realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina" – CUP: J52G1000410001.

Risoluzione del contratto in danno dell'Impresa appaltatrice Nurovi S.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3924 del 18 febbraio 2011 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3925 del 23 febbraio 2011 "Disposizioni urgenti di protezione civile" ed in particolare l'art. 17 che modifica parzialmente la sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3924 del 23 febbraio 2011;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011, recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3933 del 13 aprile 2011, con la quale sono state emanate "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, ed in particolare l'art. 1, comma 1, con il quale il Capo Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citati;

Disposizione N.

- VISTO l'art. 1, comma 13, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011, così come modificato ed integrato dall'O.P.C.M. n° 3947 del 16 giugno 2011, il quale prevede che il Commissario Delegato si avvale, in qualità di Soggetto Attuatore, del Direttore della Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 12, della citata O.P.C.M. n° 3933/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3947 del 16 giugno 2011, "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa", con la quale vengono integrate le disposizioni di cui all'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2011, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'art. 9, comma 1, dell'O.P.C.M. n° 3975 del 7 novembre 2011 che sostituisce, all'art. 1, comma 13, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011 le parole "*del Direttore della Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, Dott. Marco Lupo*" con le seguenti: "*del Dott. Marco Lupo*";
- VISTA l'Ordinanza del Commissario della Protezione Civile n° 33 del 28/12/2012, la quale, all'art. 8, comma 1, prevede che, a decorrere dal 01/01/2013, il Dirigente Generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione siciliana nel coordinamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 12, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2014 n. 160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03/04/2014, con la quale si dispone che la contabilità speciale n. 5623, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, è prorogata di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 aprile 2015, n. 240, che dispone: "*al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'art. 1, comma 12 e successivi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii., il termine di dodici mesi, previsto dall'art. 8, comma 2, dell'Ordinanza del capo Dipartimento della protezione Civile n° 33 del 28 dicembre 102, prorogato di ulteriori dodici mesi dall'art. 2 dell'Ordinanza n° 160/2014, è ulteriormente prorogato fino al 4 aprile 2016*";
- VISTO l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 marzo 2016, n. 326, che dispone: "*al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'art. 1, comma 12 e successivi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii., il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità....., è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 30 giugno 2017.*";
- VISTO il D.P. Reg. Siciliana n. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, è stato conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n° 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all'Ing. Marcello Loria l'incarico di Dirigente del Servizio 1 – Gestione ed Attuazione del Servizio Idrico Integrato del DRAR;

Disposizione N.

- VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTA la Legge 12 luglio 2011, n° 12 "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni.....*";
- VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e ss.mm.ii., recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*";
- VISTO il D.M. Economia e Finanze 23 gennaio 2015, recante "*Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni*", pubblicato sulla GURI – Serie Generale n° 27 del 3 febbraio 2015;
- VISTO il Decreto n° 216 del 13/11/2012, con il quale il Soggetto Attuatore ha approvato il progetto definitivo dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina", redatto da SOGESID S.p.A., per un importo complessivo di € 8.721.563,83, di cui € 6.067.767,49 per lavori a corpo incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 315.603,10 per gestione biennale impianto a regime, incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 113.534,16 per progettazione esecutiva ed indagini specialistiche, ed € 2.224.632,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con il medesimo decreto è stato altresì disposto il finanziamento della somma complessiva di € 8.721.563,83, con le risorse finanziarie di cui all'art. 4, O.P.C.M. n° 3947 del 16/11/2011, a valere sulla Contabilità Speciale n° 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo;
- CONSIDERATO che, a seguito di procedura di gara, indetta con il sopra citato Decreto n° 216/2012, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.ii., si è disposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina", in favore dell'Impresa Mondello S.p.a., con sede in Gela (CL), Via Borromini n° 8;
- CONSIDERATO che è stato stipulato il contratto d'appalto n° 51/2014 di Repertorio del 24/01/2014, registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate PA1, in data 28/01/2014, al n° 18 - Serie 1, con il quale è stato affidato alla stessa Impresa Mondello S.p.a., con sede in Gela (CL), Via Borromini n° 8, l'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina";
- CONSIDERATO che l'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato in argomento Mondello S.p.A., ha indicato in sede di gara, quale esecutore della progettazione esecutiva, l'Associazione Temporanea di Imprese fra: 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A., con sede in Roma, Via del Fornetto n° 85, Capogruppo mandataria, e Beglar Ingegneria S.r.l., con sede in Firenze, Via Santo Spirito n° 14, mandante;
- VISTO il Decreto n° 21 del 09/06/2014, con il quale il Dirigente Generale ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii., dopo avere preso atto delle dimissioni dall'incarico di R.U.P. da parte dell'Arch. Diego Mammo Zagarella, ha nominato l'Ing. Salvatore Stagno, Funzionario Direttivo in servizio presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Responsabile Unico del Procedimento, ed il Geom. Salvatore Molinelli, in comando presso la struttura del

Disposizione N.

D.G. ex O.C.D.P.C. n° 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii., supporto al R.U.P dell'intervento di Progettazione esecutiva e realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina";

CONSIDERATO che, con il Decreto n° 50 del 29/10/2014, si è preso atto del Contratto di Affitto di Azienda del 04/07/2014, n° 17348 di rep. del Notaio Chiara Silvana Francone di Gela, registrato in Gela in data 09/07/2014, al n° 1049 - Serie II, con il quale la Concedente Mondello S.p.a., ha affittato l'Azienda all'Affittuaria Nurovi S.r.l., con sede in Catania, Via Misterbianco n° 1, C.F. e P. IVA: 01803830858; con il medesimo Decreto si è preso atto altresì, del subentro della stessa Impresa Nurovi S.r.l., nel citato contratto d'appalto n° 51/2014 di Repertorio, relativo alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina";

VISTO il Decreto n. 13 del 2 marzo 2015, con il quale si è provveduto a rideterminare il quadro economico del progetto definitivo al netto del ribasso di gara, con le modifiche introdotte per tenere conto dell'intervenuto aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22%, nonché quelle per la previsione di spesa delle somme necessarie per far fronte al pagamento dei premi annui della copertura assicurativa del R.U.P., per un importo complessivo pari a € 7.499.591,10, di cui € 5.061.676,90 per lavori a corpo incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 263.582,70 per gestione biennale impianto a regime, incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 94.233,35 per progettazione esecutiva ed indagini specialistiche, ed € 2.081.098,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il parere in linea tecnica emesso dal R.U.P. in data 18/06/2015, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/07/2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni....."

VISTO il Decreto n° 34 del 18/06/2015, con il quale si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa, del progetto esecutivo dei lavori in argomento, in variante al progetto definitivo posto a base di gara, presentato dall'Impresa, per un importo complessivo di € 8.084.532,88, di cui: € 5.520.622,41 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 149.587,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 263.582,70 per corrispettivo gestione biennale a regime al netto, comprensivi di € 9.468,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 117.146,29 per spese tecniche progettazione esecutiva e corrispettivo per indagini specialistiche marine, biologiche ed archeologiche; € 2.183.181,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con il medesimo decreto si è proceduto all'impegno dell'ulteriore somma di € 584.941,77, di cui al finanziamento con Decreto n° 216 del 13/11/2012, a valere sui fondi della contabilità speciale n. 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Palermo, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusto art. 8, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012;

VISTO l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 23/06/2015, registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, in data 16/07/2015, al n° 2793, Serie 3, dell'importo di € 5.901.351,40, di cui € 117.146,29 per spese di progettazione esecutiva ed indagini specialistiche;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 23/06/2015;

VISTO il Decreto n° 1224 del 06/09/2016, con il quale si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa, della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, il cui quadro economico ammonta a € 8.170.050,32, di cui: € 5.582.161,57 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 149.587,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 263.582,70 per corrispettivo gestione biennale a regime al netto, comprensivi di € 9.468,90

Disposizione N.

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 117.146,29 per spese tecniche progettazione esecutiva e corrispettivo per indagini specialistiche marine, biologiche ed archeologiche; € 2.207.159,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con il medesimo decreto si è proceduto all'impegno dell'ulteriore somma di € 85.517,44, di cui al finanziamento con Decreto n° 216 del 13/11/2012, a valere sui fondi della contabilità speciale n. 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Palermo, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusto art. 8, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012;

VISTO l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 08/09/2016, dell'importo di € 5.962.890,56, di cui € 5.582.161,57 per lavori al netto comprensivo di oneri della sicurezza, € 263.582,70 per gestione biennale al netto, comprensivo di oneri della sicurezza, ed € 117.146,29 per spese di progettazione esecutiva ed indagini specialistiche;

VISTO il "Verbale di bonario accordo" di cui al comma 17, art. 240, del D.Lgs. 163/2016 e ss.mm.ii., firmato in data 08/03/2018 dal Dirigente Generale del DRAR e dall'Impresa Nurovi S.r.l.;

VISTA la proroga di giorni 275 concessa dal RUP, a seguito di parere positivo del Direttore dei Lavori prot. n° 14332 del 10/04/2018, giusta nota prot. n° 14719 del 11/04/2018;

CONSIDERATO che il nuovo cronoprogramma dei lavori, allegato alla predetta nota prot. n° 14332/2018, prevedeva quale termine ultimo per la conclusione dei lavori il 30/04/2018;

CONSIDERATO che con Decreto di Sequestro Preventivo n° 241/2018 del 16/04/2018 il GIP presso il Tribunale di Agrigento, nel riconsegnare all'Impresa Nurovi S.r.l. gli impianti posti sotto sequestro, ha disposto fra l'altro, l'esecuzione entro quattro mesi dal sequestro, degli interventi necessari alla messa a norma dell'impianto di depurazione in argomento;

CONSIDERATO che in data 15/05/2018, così come rappresentato al RUP con nota prot. n° 18.198 del 07/06/2018, l'Impresa Nurovi S.r.l., per il tramite del proprio legale ha comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, di ritenere *"congruo il termine di cinque mesi dalla notifica del sequestro"* per procedere alla completa realizzazione dell'impianto di depurazione;

RICHIAMATI l'Ordine di Servizio n° 8, trasmesso con nota prot. n° 15924 del 19/04/2018, nonché le successive note prott. nn° 17838 del 08/05/2018, 19104 del 15/05/2018 e 20810 del 24/05/2018;

CONSIDERATO che l'Impresa Nurovi S.r.l. non ha adempiuto, se non in maniera del tutto pretestuosa all'Ordine di Servizio n° 8, sollecitato con la citata nota prot. n° 17838/2018, restituendo lo stesso solo in data 21/05/2018 firmato in segno di "accettazione con riserva", ma di fatto, nei contenuti, non riscontrato;

VISTA la nota prot. n° 23821 del 12/06/2018 con la quale lo stesso RUP ed il DL hanno diffidato l'Impresa Nurovi ad adempiere a quanto ordinato con l'O.d.S. n° 8 di cui sopra, rappresentando alla stessa impresa, la facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b) del C.S.A. Parte I, di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione, o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

VISTA la nota prot. n° 34984 del 27/08/2018 con la quale il Direttore dei Lavori ha comunicato al RUP che l'ammontare delle penali per ritardata ultimazione dei lavori, a carico dell'impresa era pari a € 487.081,13;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del 04/10/2018, di cui è stato redatto apposito verbale, la Stazione appaltante ha rappresentato all'impresa Nurovi che, il perdurare delle condizioni di

Disposizione N.

incertezza circa i termini di conclusione dei lavori, avrebbe comportato l'avvio delle procedure di legge finalizzate alla rescissione del contratto in danno all'impresa;

VISTO l'Ordine di Servizio n° 9/RUP del 10/12/2018, con il quale il RUP ha ordinato al Direttore dei Lavori di volere trasmettere, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 136, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., un rapporto aggiornato sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni previste, precisando se i ritardi, rispetto al cronoprogramma allegato alla citata nota prot. n° 14332 del 10/04/2018, fossero conseguenti ad inadempimento alle obbligazioni del contratto da parte dell'Impresa appaltatrice Nurovi S.r.l.; con lo stesso O.D.S. inoltre è stato richiesto l'aggiornamento degli importi delle penali fin qui accumulate dall'Impresa Nurovi S.r.l. di cui alla citata nota prot. n° 34984 del 27/08/2018;

VISTO il Verbale di visita di Collaudo n° 6 del 21-22 gennaio 2019, trasmesso al RUP in data 31/01/2019, prot. n° 4572, dal quale si rileva quanto segue: *"Il Collaudatore ed il Direttore dei Lavori, dopo avere effettuato un giro di verifica dell'impianto di depurazione e della centrale di sollevamento Castiglione constatano e rappresentano all'impresa che rispetto a quanto verificato nel corso delle precedenti visite di collaudo del 4-5/07/2018 e del 5-6/09/2018, non si riscontrano sostanziali avanzamenti delle lavorazioni e nessuna nuova fornitura elettro-meccanica e/o di apparecchiature"*;

VISTA la nota del 06/02/2019 con la quale il Direttore dei Lavori, in riscontro all'O.d.S. n° 9/RUP del 10/12/2018 ha rappresentato quanto segue:

- *l'avanzamento dei lavori, a far data dall'ultimo Stato di Avanzamento, è da considerare, a distanza di circa 15 mesi da quella data, praticamente nullo;*
- *non si ha alcun dato sull'effettivo stato di avanzamento degli ordini e sui tempi di consegna di quanto eventualmente già ordinato;*
- *non si hanno elementi sufficienti a prevedere una possibile data entro la quale potere ultimare i lavori.*

CONSIDERATO che, nella medesima nota il Direttore dei lavori ha provveduto a quantificare l'ammontare a quella data, delle penali per mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori in complessivi € 934.644,76, e pertanto superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

VISTA la Comunicazione prot. n° 5511 del 07/02/2019, effettuata ai sensi dell'art. 7, Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 8 e 9 della L.R. n° 10/1991 e ss.mm.ii., con la quale il R.U.P. ha dato avvio al Procedimento di risoluzione del Contratto di appalto n° 51/2014 di Repertorio del 24/01/2014, registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate PA1, in data 28/01/2014, al n° 18 - Serie 1, in danno all'Impresa appaltatrice Nurovi S.r.l., con sede in Catania, Via Misterbianco n° 1, C.F. e P. IVA: 01803830858, giusto art. 136, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il verbale della riunione del 20/02/2019, indetta dalla Stazione appaltante su richiesta prot. n° 19.042 del 07/02/2019 dell'Impresa Nurovi S.r.l., dal quale risultano puntuali impegni della ditta stessa in ordine a:

- *disponibilità di "tutto il materiale elettrico in cantiere nei prossimi 20 giorni";*
- *"la fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche, compreso il microstaccio, avrà inizio entro i prossimi 30 giorni";*
- *impegno a "concludere l'impianto entro la data del 15 giugno 2019";*
- *impegno a "presentare, entro 20 giorni, istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico per le fasi operative di conclusione dei lavori.....";*

VISTA la nota prot. n° 19.145 del 16/04/2019 con la quale l'Impresa Nurovi S.r.l., a seguito di richiesta del R.U.P. prot. n° 16141 del 11/04/2019, ha comunicato che *"... già dalla*

Disposizione N.

mattinata di oggi (16/04/2019), personale e mezzi della società Nurovi S.r.l. si trovano presso le aree di cantiere di Lampedusa per l'esecuzione e il prosieguo delle attività a completamento dell'impianto";

VISTA la nota prot. n° 29841 del 11/07/2019 e successiva reitera prot. n° 41384 del 09/10/2019 con la quale il R.U.P. ha chiesto al D.L. informazioni in ordine alle lavorazioni effettivamente in corso di svolgimento, nonché di quelle programmate, e di fornire altresì ogni elemento utile al fine di dare corso o meno al procedimento di risoluzione del contratto d'appalto;

VISTA la nota prot. n° 46214 del 07/11/2019 con la quale il D.L. ha notiziato lo scrivente R.U.P. in ordine all'aggiornamento sulle attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni previste;

CONSIDERATO che il D.L., nella suesposta nota prot. n° 46214/2019 ha rappresentato che *"... già da alcuni mesi non è in corso alcuna lavorazione e che l'impresa non si è resa, e non si rende ancora disponibile ad una seria e credibile programmazione delle attività necessarie per portare a termine l'appalto, e pertanto lo scrivente Direttore dei lavori è del parere che quanto concordato nel corso della riunione del 20/02/2019 (impegni presi dall'impresa e, in attesa della concretizzazione degli stessi, sospensione da parte della Stazione Appaltante delle procedure di risoluzione contrattuale) debba ormai ritenersi superato dalle circostanze e si debba riavviare il procedimento per la risoluzione del contratto";*

CONSIDERATO altresì che lo stesso D.L. ha concluso la propria relazione ritenendo di *"... non dovere procedere ad un aggiornamento della penale maturata dall'impresa per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, in quanto tale penale, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 22 della Parte I del C.S.A., ha già raggiunto il suo valore massimo pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale (art. 145 del D.P.R. n. 207/2010)";*

VISTA la nota prot. n° 48253 del 19/11/2019 con la quale il R.U.P., nel prendere atto della sostanziale inattività dell'impresa, così come rappresentata dal D.L. con la citata nota prot. n° 46214/2019, e concordando pienamente sulla necessità di riavviare il procedimento di risoluzione del contratto di appalto n° 51/2014 in danno all'impresa Nurovi S.r.l., ha chiesto allo stesso D.L. di volere procedere alla contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a giorni 15 perché lo stesso potesse presentare le proprie controdeduzioni al R.U.P., così come previsto dall'art. 136, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n° 49327 del 25/11/2019 con la quale il D.L., ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ha contestato all'impresa esecutrice gli addebiti di seguito esposti:

- *l'avanzamento dei lavori, a far data dall'ultimo Stato di Avanzamento, è da considerare, a distanza di circa due anni da quella data, praticamente nullo;*
- *a parte il completamento della posa in opera delle componenti elettriche, avvenuta nelle prime due settimane dello scorso mese di agosto, nessun'altra attività è stata posta in essere né in termini di lavorazioni né in termini di forniture di apparecchiature;*
- *continuano a rimanere inevase le periodiche e frequenti richieste avanzate dallo scrivente e relative all'aggiornamento del programma operativo dei lavori proposto da codesta impresa nell'ottobre 2018 e alla trasmissione alla Stazione Appaltante, delle dichiarazioni delle aziende fornitrici attestanti lo stato di avanzamento delle produzioni in stabilimento relative alle apparecchiature elettromeccaniche non ancora presenti in cantiere;*
- *alla data odierna non si ha alcun dato sull'effettivo stato di avanzamento degli ordini e sui tempi di consegna di quanto eventualmente già ordinato e non si hanno elementi sufficienti a prevedere una possibile data entro la quale potere ultimare i lavori;*
- *la penale maturata da codesta impresa per il ritardo nell'ultimazione dei lavori ha già raggiunto il suo valore massimo pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale;*

Disposizione N.

- *codesta impresa continua a non rendersi disponibile ad una seria e credibile programmazione delle attività necessarie per portare a termine l'appalto.*

VISTA la nota prot. n° 19.367 del 10/12/2019 con la quale l'impresa Nurovi S.r.l. ha controdedotto ex art. 136, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., alla nota del D.L. prot. n° 49327/2019;

CONSIDERATO che l'impresa Nurovi S.r.l., nella citata nota prot. 19.367/2019 ha posto quali "condizioni" per riprendere i lavori quanto segue: *"..... consegnare all'Amministrazione gli ordini di acquisto che saranno però firmati, previa espressa autorizzazione del Committente, con delegazione di pagamento, in favore dei fornitori, da parte della Stazione appaltante, la quale rinunzierà all'applicazione della paventata penale e concederà una proroga del tempo utile contrattuale sufficiente alla fornitura e posa in opera dei macchinari mancanti, nella misura che si vorrà concordare";*

VISTA la nota prot. n° 52719 del 12/12/2019 con la quale il R.U.P. ha respinto le controdeduzioni dell'impresa alle contestazioni mosse dal D.L., giusta nota prot. n° 49327/2019, in ordine ai gravi inadempimenti alle obbligazioni di contratto in quanto la stessa impresa *".... non ha fornito alla Stazione appaltante il benché minimo elemento che possa far intravedere una risoluzione positiva ed in tempi certi, delle note problematiche che affliggono l'appalto ormai da 25 mesi circa."*

VISTA la proposta del R.U.P. prot. n° 2664 del 23/01/2020 relativa alla risoluzione del Contratto di appalto n° 51/2014 di Repertorio del 24/01/2014, registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate PA1, in data 28/01/2014, al n° 18 - Serie 1, in danno all'Impresa appaltatrice Nurovi S.r.l., con sede in Catania, Via Misterbianco n° 1, C.F. e P. IVA: 01803830858, per grave inadempimento e grave ritardo, ai sensi dell'art. 136, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n° 20.035 del 20/02/2020 con la quale l'Impresa Nurovi, in ordine alla proposta del R.U.P. prot. n° 2664/2020 relativa alla risoluzione del Contratto di appalto n° 51/2014 di Repertorio del 24/01/2014, ha avanzato proposta alla Stazione appaltante finalizzata al completamento dell'opera, subordinandola ad alcune condizioni ivi rappresentate e nello specifico:

- *variazione della soglia minima dei pagamenti in acconto per un importo di € 200.000;*
- *delegazione di pagamento in favore dei fornitori;*
- *emissione dello stato di avanzamento lavori e contestuale emissione del certificato di pagamento per i lavori già realizzati ammontanti ad oggi a circa 250.000/300.000 euro, previa verifica in contraddittorio, alla data di accettazione della presente proposta;*
- *disapplicazione della penale.*

VISTA la nota prot. n° 20.061 del 10/03/2020 con la quale la Nurovi S.r.l. ha chiesto alla Stazione appaltante la convocazione di un incontro urgente alla luce delle misure di contenimento del contagio da COVID sul territorio nazionale;

VISTA la comunicazione e-mail del 11/03/2020 con la quale il RUP, ha manifestato la disponibilità a organizzare una videoconferenza, alla luce delle limitazioni imposte dal Dirigente Generale alle riunioni presso il DRAR;

VISTO l'Ordine di Servizio n° 11/RUP del 05/05/2020 con la quale il RUP ha ordinato al Direttore dei Lavori di procedere alla definizione e quantificazione delle lavorazioni e delle forniture eseguite dall'Impresa appaltatrice Nurovi S.r.l., a far data dall'emissione dell'ultimo Stato di Avanzamento Lavori;

VISTO il Verbale di riunione del 26/05/2020 nel quale, fra l'altro, si dà atto: - dell'emissione da parte del Direttore dei lavori del 7° SAL, in deroga all'importo minimo previsto in C.S.A., e della predisposizione del relativo certificato di pagamento n° 7 dell'importo di € 306.472,84; - della richiesta prot. n° 20.106 del 21/05/2020 da parte dell'impresa Nurovi S.r.l. di anticipazione contrattuale al 30% sulla parte rimanente dei lavori da eseguire, così come

Disposizione N.

previsto dall'art. 207 (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici), comma 2, del D.Lgs. 19 maggio 2020 n° 34 – Decreto Rilancio; - che le previsioni di cui al citato articolo 207, comma 2, sono estendibili anche ai contratti stipulati in vigore del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., quale quello in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso della citata riunione del 26/05/2020 il Dirigente Generale pro tempore del DAR ha chiesto che l'eventuale corresponsione dell'anticipazione prevista dal Decreto Rilancio fosse subordinata all'impegno da parte della Nurovi a completare i lavori per i quali, è pendente una proposta di rescissione contrattuale sulla quale comunque, la Stazione appaltante avrebbe dovuto determinarsi;

CONSIDERATO inoltre che il legale rappresentante dell'impresa Nurovi, nel rappresentare le difficoltà di natura finanziaria dell'Impresa ha comunicato che, con la liquidazione delle somme di cui al C.P. n° 7 e di cui alla detta anticipazione, pari complessivamente a circa € 600.000,00, sarebbe riuscito a garantire gli ordinativi di tutti i macchinari necessari a completare l'impianto;

CONSIDERATO inoltre che lo stesso legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, nel corso della sopra richiamata riunione, ha dichiarato e si impegnato, con la sottoscrizione del relativo verbale, a completare i lavori nell'arco di 9 mesi, a partire dalla corresponsione delle somme di cui al citato verbale;

DATO ATTO che, con Disposizione n° 66 del 12/06/2020 la Stazione appaltante ha proceduto alla liquidazione ed al pagamento della somma di € 306.472,84 quale rata n° 7 per lavori, di cui alla fattura n° 12 del 27/05/2020, per i "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina" – CIG: 47021744BC, in favore di Nurovi S.r.l., con sede in Catania, Via Misterbianco n° 1, C.F. e P. IVA: 97261760827;

DATO ATTO altresì che, ad oggi, nessuna anticipazione è stata corrisposta all'Impresa Nurovi S.r.l. in virtù di quanto sopra detto poiché, la stessa ditta non ha presentato alla Stazione appaltante né la fattura né tantomeno la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come espressamente richiesto dall'art. 207, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n° 34 – Decreto Rilancio;

VISTA la nota prot. n° 41649 del 26/10/2020 con la quale il RUP ha rappresentato al Dirigente Generale del DRAR, fra l'altro, lo stato di stallo in cui versa l'appalto dato che l'impresa "*..... non ha dato inizio ad alcuna lavorazione, rimandando di settimana in settimana la presentazione alla Stazione appaltante della documentazione relativa a tutti gli ordinativi effettuati, propedeutica alla redazione di un credibile cronoprogramma dei lavori.*";

CONSIDERATO che è già trascorso il termine di nove mesi nell'arco del quale l'Impresa Nurovi S.r.l. si era impegnata a completare i lavori in argomento, senza che la stessa ditta abbia messo in atto alcuna azione concreta e significativa, propedeutica alla positiva conclusione dell'appalto;

CONSIDERATO che a causa delle gravi inadempienze riscontrate, determinate dall'ingiustificata condotta dell'Impresa Nurovi S.r.l. e che hanno causato tra l'altro il grave ritardo accumulato nell'esecuzione delle opere, non si è in grado di individuare un termine certo per la conclusione dei lavori in appalto;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 145, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., qualora il ritardo nell'andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma di esecuzione, determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del Codice;

Disposizione N.

CONSIDERATO altresì che il mancato rispetto degli adempimenti contrattuali ha esposto e continua ad esporre l'Amministrazione appaltante a danni che saranno accertati nelle sedi opportune e con le modalità previste dal Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che siano venute meno le motivazioni che, nel corso della riunione del 26/05/2020, avevano indotto la Stazione appaltante a sospendere la procedura di rescissione del contratto d'appalto stipulato con l'Impresa Nurovi S.r.l.;

DISPONE

Art. 1

Di procedere alla risoluzione ex art. 136, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per grave inadempimento e grave ritardo, per le ragioni sopra richiamate, così come accertato dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori, del Contratto di appalto n° 51/2014 di Repertorio del 24/01/2014, registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate PA1, in data 28/01/2014, al n° 18 - Serie 1, in danno all'Impresa appaltatrice Nurovi S.r.l., con sede in Catania, Via Misterbianco n° 1, C.F. e P. IVA: 01803830858.

Art. 2

Si dà atto che alla dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento e grave ritardo nell'esecuzione del suddetto contratto di appalto da parte dell'Impresa Nurovi S.r.l., conseguono tutti gli effetti ulteriori in termini di danni all'Amministrazione regionale, la cui quantificazione, da sottoporre al Dirigente Generale, è demandata al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori ed al Dirigente del Servizio 1 del DRAR, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Art. 3

E' disposta l'immediata notifica della presente Disposizione:

- a) all'Impresa Nurovi S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Catania, Via Misterbianco n° 1;
- b) alla Compagnia di Assicurazioni "Elite Insurance Company LTD", con sede in 47/48 The Sails, Queensway Quay, Queensway, Gibraltar, con Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Via Della Moscova n° 3 c/o FIS, CAP 20121 - Agenzia "Olimpia Agency S.r.l. con sede in Roma, Viale Carmelo Bene n° 313, CAP 00139, con cui l'Impresa Nurovi S.r.l. ha stipulato la polizza fidejussoria n° 036555/DE in data 22/03/2013 a titolo di cauzione definitiva, ai fini dell'escussione immediata, a semplice richiesta, della predetta cauzione e conseguente pagamento, in favore del DRAR, dell'importo di polizza, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 4

E' dato mandato al R.U.P. di avviare le procedure di cui all'art. 140, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, così come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare, laddove possibile, un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato con l'Impresa Nurovi S.r.l..

E' dato altresì mandato al RUP di effettuare le dovute comunicazioni al Casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio per i lavori pubblici, così come previsto all'art. 8 del D.P.R. 207/2010.

Art. 5

E' dato mandato al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti consequenziali alla risoluzione

Disposizione N.

del contratto, ai sensi degli artt. 138, 139 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Art. 6

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e, quindi trasmesso all'Ufficio di Ragioneria per le annotazioni di competenza.

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Marcello Loria)

Il Dirigente Generale
(FOTI)